

N. 2
L. 1
V. 1
R. 1
M. 1
D. 1
C. 1
S. 1
P. 1
T. 1
U. 1
V. 1
W. 1
X. 1
Y. 1
Z. 1

razione parologale è necessario il seguente provvedimento:
a) autorizzare la Mandracchia che per l'assunzione del marito deve provvedere al mantenimento della famiglia, a trasmettere la licea aiutata con autorazione 17 settembre mille novemcento tre, a rinnovare ed arlo, sicurezza di quella somma che le potrà aspettare nonché a ratificare ed ad omologare il contratto di permute 31 dicembre 1884 rogato a Udine ufficio Consiglio 015 gennaio 1885 e ciò tanto nel nome proprio che quale procuratrice generale del marito già come Amaro giusta illaudato 27 Ottobre 1904 rogato da Notar Camillo Rizzuti di Bradford regolarmente versato dal Consiglio e dal ministero degli Esteri. Dalle superiori considerazioni emerge come non solo sia necessario il provvedimento in quanto che torna utile anche alla Mandracchia in quanto trova una licea della quale non ha gran che a sperare: confidagli quindi le risposte che la presente verrà accolta.

Noto in ultimo che una precedente domanda fu riposta con deliberazione 27 dicembre 1904 perché il Tribunale ritenne non poter concedere l'autorizzazione tribunale alia allora chiesta in mancanza di quella maritale: tale considerazione non ha più oggi ragione d'essere esistendo prodotto il matrimonio - Lucca li 23 gennaio 1905. Avv. Giuseppe Leotta.

N° 21 V° Si comunichi al P. M. e si delega il giudice Sig: An-

peduglia per farne rapporto in Camera di Consiglio.

Lucca li 26 gennaio 1905. Il Presidente. Coglitore.

Il P. M. V° E poiché la ricorrente Mandracchia

Gallego è mandatrice generale del marito sicché non si ravvisa più necessaria l'autorizzazione di costui in ordine alla transazione progettata essendo evidente che il mandato a compiere un affare nel comune interesse, comprende necessariamente l'autorizzazione per la parte che concerne la moglie. Poiché in oltre la transazione è d'evidente utilità nell'interesse delle dotate e per addossare ad essa è necessaria l'omologazione della presente del 30 dicembre 1884. Visto l'art 1405 Cod. Civile. Chiede che il Tribunale omologhi il ricorso. Lucca 28 gennaio 1905. Il Procuratore del Re Agostino.

Il Tribunale Civile di Lucca composto dai Signori Avvocati. 1° Coglitore Vincenzo Residente. 2° Impeduglia Salvatore giudice. 3° Felici Giuseppe giudice. Letta la istanza sopra scritta e la requisitoria del P. M. che giura per l'accoglimento. Poiché dalla procura generale presentata desumesi che la moglie possa fare nell'interesse proprio e del marito quanto troverà necessario ed opportuno, onde non reputarsi più necessaria altra di costui autorizzazione a sensi dell'art. 136 C. Civile.

Poiché le permuta viene di già consentita e l'omologazione di essa per venire alla transazione di cui in domanda appare utile nell'interesse patrimoniale del marito e della moglie. Per questi motivi - Omologa l'atto di permuta del 31 dicembre 1884 Notar di Udine, tanto nell'inter-